

(2002/C 205 E/083)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0134/02
di Albert Maat (PPE-DE) alla Commissione

(25 gennaio 2002)

Oggetto: Salvaguardia delle attività di raccolta di uova di pavoncella nella Frisia

La ricerca e la raccolta di uova di pavoncella in un periodo determinato dell'anno costituisce un'antichissima tradizione della Frisia, disciplinata da una severa normativa: un'autorizzazione può essere rilasciata soltanto tra il 1° marzo e il 1° aprile a un unico cercatore di uova, che possa dimostrare di provvedere alla protezione dei nidi dopo il 1° aprile. Proprio attraverso il modo in cui vengono disciplinate la ricerca e la raccolta di uova di pavoncella si può parlare di salvaguardia dell'ambiente. Tale tradizione rischia ora di essere messa in pericolo, dato che la Commissione non intende esentare la Frisia dall'applicazione della direttiva sugli uccelli nei Paesi Bassi. Eppure, questo uccello risulta protetto in Frisia e oggetto di caccia in Francia. Sulla base dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva sugli uccelli ciò è possibile a condizioni molto specifiche. Nel quadro della nuova regolamentazione ministeriale la provincia della Frisia sta attualmente operando di concerto con il ministero dell'agricoltura, della protezione dell'ambiente e della pesca al fine di rendere più rigorose le esigenze in materia di selettività, inclusa la politica di conservazione.

Questa vecchia tradizione frisone conta in Frisia numerosi adepti.

È la Commissione a conoscenza di questa particolare tradizione frisone di cercare e raccogliere uova di pavoncella in un determinato periodo dell'anno?

È disposta la Commissione a fare un'eccezione sulla base dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), qualora le autorità olandesi (il ministero dell'agricoltura, della protezione dell'ambiente e della pesca e la provincia della Frisia) soddisfino alle condizioni richieste?

In caso negativo, per quale motivo?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(25 febbraio 2002)

La Commissione è a conoscenza della tradizionale raccolta di uova di pavoncella nell'ambiente naturale che si pratica nella provincia olandese della Frisia.

La pavoncella, come tutte le specie di uccelli che hanno il loro habitat sul territorio europeo, è protetta dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁽¹⁾ (di seguito denominata «la direttiva»).

Tra i divieti dell'articolo 5 della direttiva vi è anche quello di raccogliere le uova nell'ambiente naturale.

Secondo l'articolo 9 della direttiva sono ammesse deroghe al divieto generale posto dall'articolo 5 (sempreché non vi siano altre soluzioni soddisfacenti), solo per una delle seguenti ragioni:

- nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell'interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna;
- ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
- per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

La Commissione sta attualmente indagando su un caso riguardante la tradizionale raccolta di uova nell'ambiente naturale che si pratica nella provincia olandese della Frisia. Poiché nel caso in questione non risultavano rispettate le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva, la Commissione ha avviato in proposito

una procedura di infrazione, e nel quadro di tale procedura ha già emesso un parere motivato, come prevede l'articolo 226 del trattato CE. Non avendo ricevuto risposta al parere motivato, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia. Poco tempo dopo, le autorità olandesi hanno inviato in risposta le proprie osservazioni, che sono attualmente al vaglio della Commissione. Se risulterà che le autorità dei Paesi Bassi hanno agito in conformità con le norme dell'articolo 9 della direttiva la procedura verrà archiviata. In caso contrario, la Commissione potrebbe, come deciso in origine, adire la Corte di giustizia in merito.

(¹) GU L 103 del 25.4.1979.

(2002/C 205 E/084)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0138/02
di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione

(1° febbraio 2002)

Oggetto: Rigenerazione di spiagge lungo il litorale di Malaga

Il settore turistico della provincia di Malaga, in Spagna, è stato il primo a mobilitarsi dinanzi al panorama disastroso che offrono le spiagge della Costa del Sol, in molti punti del loro sviluppo geografico, in seguito alla recente tempesta di levante, che ha avuto particolare rilevanza per i gravi danni che ha provocato.

I principali responsabili del turismo della provincia, a tutti i livelli, hanno espresso la loro profonda preoccupazione al riguardo, poiché, se le spiagge non saranno recuperate in pochi mesi, le ripercussioni per il settore turistico della Costa del Sol saranno molto negative.

Può la Commissione indicare quali eventuali aiuti d'urgenza di provenienza comunitaria potrebbero essere autorizzati per contribuire a ridurre gli effetti della disastrosa tempesta di levante che ha devastato le spiagge della Costa del Sol nella provincia di Malaga?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(11 marzo 2002)

La Commissione è nell'impossibilità di accordare un aiuto finanziario straordinario poiché la linea di bilancio ad hoc «aiuto d'urgenza» per far fronte alle catastrofi naturali che colpiscono gli Stati membri è stata soppressa nel 1997 dal Parlamento. Questa linea disponeva di una dotazione annua dell'ordine di 5 milioni di €. La Commissione può quindi apportare alle regioni sinistrate l'aiuto necessario alla loro ricostruzione, solo ricorrendo agli strumenti esistenti, segnatamente nell'ambito della politica regionale.

La provincia di Malaga rientra nell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali a titolo del Programma operativo per l'Andalusia dell'attuale periodo 2000-2006. In veste di autorità di gestione dei vari programmi operativi, le autorità spagnole possono decidere di cofinanziare i progetti di infrastrutture e di sviluppo delle attività produttive danneggiate, a patto che queste ultime siano conformi agli obiettivi del programma, siano ammissibili ai Fondi strutturali e rispettino la normativa in vigore.

La Commissione sottolinea che esaminerà al più presto le notifiche che le verranno trasmesse dalle autorità spagnole. Tuttavia, spetta unicamente a queste ultime qualsiasi decisione in merito all'eventuale concessione di un aiuto.

(2002/C 205 E/085)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0142/02
di Giuseppe Di Lello Finuoli (GUE/NGL) al Consiglio

(29 gennaio 2002)

Oggetto: Creazione di «unità antiglobalizzazione» e di una base di dati relativa ai manifestanti

Come risulta da numerose reti di informazione, il ministero degli Interni spagnolo avrebbe creato delle «unità antiglobalizzazione».